

Ordinanza
sulle misure concernenti l'obbligo di annunciare
i posti vacanti in relazione al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti)

del 25 marzo 2020 (Stato 26 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Art. 1

In deroga all'articolo 21a capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), non occorre adottare misure temporanee per favorire le persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento.

Art. 2

In deroga all'articolo 21a capoverso 3 LStrI³ e agli articoli 53a capoverso 1 e 53b dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sul collocamento (OC), i datori di lavoro non sono tenuti ad annunciare al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media. Per un periodo di tempo limitato l'accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati non è riservato alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.

Art. 3

In deroga all'articolo 21a capoverso 4 LStrI⁵ e all'articolo 53c OC⁶, il servizio pubblico di collocamento non è tenuto a trasmettere al datore di lavoro entro breve termine i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro non è tenuto a invitare i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. Non è necessario comunicare i risultati al servizio pubblico di collocamento.

RU 2020 1071

- 1 RS 101
- 2 RS 142.20
- 3 RS 142.20
- 4 RS 823.111
- 5 RS 142.20
- 6 RS 823.111

Art. 4

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00.

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.